



N. 2317-A/R

Relazione orale
Relatrice DE LUCIA

**NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE**

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

nella seduta dell'11 maggio 2022

Comunicato alla Presidenza il 16 maggio 2022

*a seguito del rinvio in Commissione, deliberato dall'Assemblea l'11 maggio 2022,
del testo degli articoli formulato in sede redigente dalla medesima Commissione
per il disegno di legge n. 2317, comunicato alla Presidenza il 6 maggio 2021*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

**Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte
di Giacomo Matteotti**

**d'iniziativa dei senatori NENCINI, CANGINI, LANIECE, RAMPI, SAPONARA,
SBROLLINI, VERDUCCI, DE LUCIA, CORRADO, ALESSANDRINI,
ANGRISANI, MARILOTTI, MONTEVECCHI, RUSSO e VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2021

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Nencini ed altri
e nuovo testo degli articoli formulato dalla Commissione .. » 5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

sull'emendamento

11 maggio 2022

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.100, riferito al testo rinviato dall'Assemblea alla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PESCO)

sull'emendamento

11 maggio 2022

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 3.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NENCINI
ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2.

(Iniziativa)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:

a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali e iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA
COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità)

Identico

Art. 2.

(Iniziativa)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nencini ed altri*)

b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;

c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

d) la promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione;

e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze e Roma.

Art. 3.

(Selezione delle iniziative)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero della cultura, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Selezione delle iniziative)

1. *Identico.*

2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nencini ed altri*)

2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono esaminati dalla commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, da un rappresentante della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali e da un rappresentante della Direzione generale archivi del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e da uno del Ministero dell'università e della ricerca e, per quanto attiene a iniziative e celebrazioni da svolgere nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), da un rappresentante di ciascun ente locale interessato.

3. Ai componenti aggiuntivi della commissione giudicatrice, di cui al comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Art. 4.

(Misure per la Casa Museo Matteotti)

1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 50.000 per l'anno 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

350.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati **da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

4. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Art. 4.

(Misure per la Casa Museo Matteotti)

1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 **per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024** per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nencini ed altri*)

2. I soggetti privati che devolvono alla Casa Museo di cui al comma 1 contributi finanziari, opere o altro materiale legati alle finalità della presente legge beneficiano di misure di defiscalizzazione in rapporto al valore delle donazioni. Le modalità e l'entità di tali benefici sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della cultura.

Art. 5.

(Risorse finanziarie)

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti di cui alla presente legge e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 450.000 euro per l'anno 2023, a 650.000 euro per l'anno 2024 e a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 5.

(Risorse finanziarie)

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, **selezionate ai sensi dell'articolo 3**, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di **400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024**. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a **400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024**, si provvede, **per gli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nencini ed altri*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 7.

(Entrata in vigore)

Identico

€ 1,00